

**Decreto federale
sull'acquisto di materiale d'armamento
(Programma d'armamento 2005)**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2005²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 25 maggio 2005 (Programma d'armamento 2005).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 1020 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, Difesa».

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2005 3203

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni	460 000 000
– Logistica	65 000 000
– Protezione e mascheramento	25 000 000
– Mobilità	310 000 000
– Effetto delle armi	160 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2005	1 020 000 000